

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma**31**  
OTTOBRE**Comunicazione del contributo annuale dei produttori e degli importatori di pneumatici**

Il 31 ottobre 2013 scade il termine entro il quale i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro eventuali forme associate, devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo annuale ex art. 228, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), specificando anche le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo medesimo [art. 228, comma 3-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 24, comma 1, lettera f), D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35].

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori e importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate	Annuale	31 ottobre 2014

**Relazione trimestrale sulla qualità dei combustibili per autotrazione**

I gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del D.M. 3 febbraio 2005, «Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione», e i gestori degli impianti di produzione, devono inviare entro il 31 ottobre 2013, all'ISPRA, i dati concernenti le caratteristiche della benzina e del diesel ex Allegato I, punti 1 e 2, relativamente a ciascun tipo e grado di combustibile prodotto o importato e destinato alla commercializzazione. Dovranno anche essere indicati i volumi di combustibile ai quali i dati sono riferiti, nonché la certificazione o la perizia giurata relativa al livello di equivalenza degli eventuali metodi di monitoraggio adottati. Questi dati devono riferirsi ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento per verificarne la quantità e la qualità per la classificazione fiscale. (Art. 3, comma 2, D.M. 3 febbraio 2005)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del D.M. 3 febbraio 2005 e gestori degli impianti di produzione	Trimestrale	30 gennaio 2014

**Rifiuti: tributo speciale per il deposito in discarica**

Il 31 ottobre 2013 è la scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La scadenza è riferita al tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre luglio-settembre 2013. Le modalità per il versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono rimesse ad apposita normativa regionale. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è applicata la sanzione amministrativa commisurata al 50% del tributo relativo all'operazione. Questa sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di discarica (impresa di stoccaggio definitivo) o di impianto di incenerimento senza recupero di energia	Trimestrale	31 gennaio 2014